

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 282 del 26/07/2001**

Deliberazione n. 282 del 26/07/2001 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2, 17.3, 17.3.5, 17.5

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., qualora l'avviso di gara per l'affidamento di incarichi per la progettazione preliminare e definitiva preveda la possibilità di affidare a professionisti esterni anche l'incarico di progettazione esecutiva e la direzione lavori, la valutazione del compenso sulla quale definire le modalità di affidamento deve comprendere anche tali prestazioni. L'articolo 17, co.12, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., laddove stabilisce che la stazione appaltante, per gli affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro, provvede a dare "adeguata pubblicità", va inteso nel senso che detta pubblicità dovrà essere "funzionale", ossia che il mezzo prescelto per pubblicizzare l'avviso dovrà essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità ed all'importanza dell'incarico; pur non trattandosi di bandi di gara in senso proprio, non potranno altresì obliterarsi sul piano del contenuto informativo minimo dell'avviso, quelle notizie che consentano di individuare l'oggetto dell'incarico ed il suo valore, nonché gli elementi valutativi considerati ai fini della selezione (che non potranno comunque essere estranei a quelli desumibili dai curricula). La Legge 415/1998, modificando la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. e riconfermando il principio della inderogabilità dei minimi tariffari, ha introdotto la sanzione di nullità di ogni patto contrario ed ha espressamente disposto che "le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento"; non è, pertanto, possibile l'affidamento di incarichi di progettazione successivamente al 18.12.1998, data di entrata in vigore della Legge 415/1998, in cui la corresponsione dei compensi sia subordinata al finanziamento dell'opera. Ove si renda necessaria l'acquisizione alla progettazione di una relazione geologica, l'amministrazione è tenuta ad avvalersi dell'opera professionale del geologo, che sarà reperita all'interno delle strutture dell'ente ovvero all'esterno ed affiancata a quella del progettista, ovvero a ricorrere al conferimento all'esterno dell'incarico di progettazione ad un raggruppamento temporaneo comprendente anche il geologo. Quando vi sia necessità di acquisire la relazione geologica, la stima del corrispettivo, indispensabile per individuare le modalità di selezione del progettista, dovendo includere tutti i servizi, deve includere anche il corrispettivo per l'elaborazione della relazione geologica.